



Bioetica

Ora si potrà donare
il proprio corpo
alla ricerca scientifica

DALOIS A PAGINA 10

Il corpo alla scienza Donarlo ora si può

La Camera approva il testo della legge Centri specializzati e procedure unitarie

EMANUELA VINAI

E possibile donare il proprio corpo alla ricerca dopo la morte? La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge Paola Binetti (Per l'Italia), Gero Grassi (Pd) e Dorina Bianchi (Ncd) sulla donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

La proposta di legge scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione di cadaveri, attività indispensabile per la medicina. Infatti, nonostante l'attuale formazione dei medici possa contare su metodi e strumenti innovativi, tutta la letteratura scientifica internazionale è concorde nel ritenere che l'esperienza diretta sia insostituibile al fine di conoscere direttamente il corpo umano. Ma la normativa finora vigente era datata e non fruibile: della donazione di corpi per la scienza si occupa il regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/1990) che, a sua volta, fa riferimento all'ultima legge emanata sull'argomento, ovvero il Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933. A riprova dell'importanza del tema, la donazione post mortem del corpo è stato oggetto anche di un dettagliato Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica approvato nell'aprile 2013. Nel documento il Cnb ricordava come «la do-

nazione del corpo post mortem si ispira a un principio di solidarietà verso gli altri, perseguita nel caso specifico attraverso la promozione dello studio e della ricerca e indirettamente la tutela della salute».

Il testo approvato ieri in Commissione prevede l'istituzione di centri di riferimento certificati dal Ministero della salute, una procedura unitaria per la donazione, con tempi certi per l'utilizzo delle salme e la copertura delle spese funerarie da parte dello Stato. Nella proposta di legge si spiega che sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro, le iniziative di informazione sul tema competono sia al Ministero della Salute, sia alle Regioni e Asl. Quanto alla manifestazione del consenso, l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio o alla Azienda sanitaria di competenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. L'individuazione di questi centri spetterà al Ministro della salute, che, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e di concerto con

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà individuare le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità di cui avvalersi per la conservazione e l'utilizzo delle salme. Sempre questi centri di riferimento, saranno poi tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna. Tutti gli oneri e le spese sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri. Infine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute con un proprio decreto dovrà adottare il regolamento di attuazione. Per il presidente della commissione, Pierpaolo Vargiu (Sc) «si tratta di un grande passo in avanti per la ricerca e la didattica nelle università italiane e per gli studenti di medicina e chirurgia». «Un valore aggiunto per la formazione didattica e la ricerca, cuore stesso della facoltà di medicina – ha commentato Paola Binetti (Pi) – un'esposizione all'anatomia vissuta, a un corpo che insegna il rispetto per il malato che era stato e, allo stesso tempo, fornisce la consapevolezza del senso del limite della medicina. Si prende atto della possibilità che le cure potessero non essere sufficienti perché la scienza non è onnipotente». Il testo, che ha già ottenuto i pareri delle Commissioni competenti, passa ora in Senato, dove Gero Grassi, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, componente della commissione Affari sociali e relatore della legge, auspica «un rapido iter».

RIPRODUZIONE RISERVATA

DA SAPERE

Post Mortem: da non confondere con la donazione d'organi per il trapianto

La donazione del corpo alla ricerca non va confusa con la donazione degli organi per il trapianto. In entrambi i casi va accertata la morte, tramite criteri cardiaci e neurologici. I medici eseguono un elettrocardiogramma per 20 minuti: se per 20 minuti il cuore è stato fermo si ha la certezza che il cervello è morto per mancanza di flusso sanguigno. Per la morte cerebrale una commissione di tre specialisti monitora le condizioni cliniche per un periodo di almeno 6 ore, ripetendo gli esami per tre volte al termine dei quali non c'è possibilità di errori o di abusi.

I TEMPI

Donazione degli organi: l'intervento per l'espianto deve essere tempestivo, e gli organi inviati ai riceventi per l'immediato utilizzo pena il decadimento

Donazione corpo post mortem: il corpo deve rimanere in osservazione altre 24 ore prima di poter essere messo a disposizione come oggetto di studio e ricerca

IL CONSENSO

Donazione organi: in assenza di dichiarazione di volontà del defunto fa fede la decisione dei familiari

Donazione corpo post mortem: il consenso deve essere espresso in modo inequivocabile dal donatore in vita.

(E.Vin.)

Tempi certi per l'utilizzo delle salme, che saranno restituite alla famiglia dopo un anno, e spese funerarie pagate dallo Stato. Binetti: «Un valore aggiunto per la formazione didattica e la ricerca»

